

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **35**

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA.

L'anno duemilaventisei, addì ventotto del mese di ottobre, alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, recapitato a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

ASSENTE

	GIUSTIFICATO	NON GIUSTIFICATO
SARTORI RENATO		
ARMANI ANTONIO	X	
BAGOZZI ALVARO		
BERTI DANIELA		
LEOTTI GIUSEPPE		
FACCINI HERMES	X	
MANNI CELESTINO	X	
POLETTI ELEONORA		
SPADA ROBERTO		
RADOANI CLAUDIO		
ROSA GIANLUCA	X	
TAMBURINI ENRICA		
VICARI GIANNI		
ZULBERTI ALESSANDRA		

Assenti: Armani Antonio, Faccini Hermes, Manni Celestino e Rosa Gianluca.

Assiste la Segretaria comunale Fioroni Lara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Sartori Renato, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 17.45 per la trattazione dell'oggetto previsto nell'ordine del giorno diramato con prot. n. 8841 del 22.10.2026.

OGGETTO: MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA.

Relaziona il Sindaco sul punto posto all'ordine del giorno.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 30.04.2026 è stato approvato il Regolamento comunale per il servizio di fognatura.
- Il vigente Regolamento disciplina, all'art. 11, lo smaltimento delle acque meteoriche, prevedendo, tra le altre disposizioni, anche il ricorso a vasche di laminazione in relazione alle caratteristiche della rete di smaltimento e delle superfici interessate.
- A seguito di richieste formulate da parte di alcuni Consiglieri comunali, come specificamente riportato nel verbale della seduta consiliare n. 2/2026, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 dd. 22.07.2026, è emersa l'opportunità di modificare l'art. 11 del vigente Regolamento, con particolare riferimento alla disciplina delle vasche di laminazione, in quanto le disposizioni attualmente previste non individuano specifici parametri di riferimento per la determinazione delle relative dimensioni. Nel corso della discussione, come riportato nel medesimo verbale, il Sindaco ha precisato che gli uffici comunali provvederanno a predisporre le necessarie norme attuative e che, nelle more della loro adozione, l'art. 11 resterà inattuato, mentre le restanti disposizioni regolamentari entreranno in vigore con l'esecutività della deliberazione.
- L'Amministrazione comunale, valutate attentamente le richieste formulate e le esigenze emerse in relazione alla disciplina contenuta nell'art. 11 del vigente Regolamento, ha ritenuto opportuno procedere alla modifica del medesimo articolo.

Dato atto che la modifica proposta interessa esclusivamente l'art. 11 del vigente Regolamento e che le restanti disposizioni regolamentari rimangono invariate.

Ritenuto, per maggiore chiarezza, di riportare di seguito il testo dell'art. 11 attualmente vigente e il testo dell'art. 11 come modificato, evidenziando con carattere tratteggiato le parti dell'art. 11 vigente che si intendono cancellare e con carattere rosso le parti di nuovo inserimento, che costituiscono il nuovo testo dell'art. 11:

Regolamento vigente	Regolamento modificato
<p>Articolo 11 SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE</p> <p><i>Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti privati (tetti, cortili, piazzali, ecc.) dovranno essere canalizzate e smaltite attraverso la dispersione nel terreno, oppure scaricate nella rete fognaria bianca o in corso d'acqua superficiale, in modo diretto o attraverso vasche di laminazione, se ritenuto necessario per evitare afflussi e portate eccessive.</i></p> <p><i>La realizzazione delle vasche di laminazione dipende, in linea generale, dal dimensionamento della rete di smaltimento delle acque bianche e dalla superficie impermeabile dell'area servita dalla fognatura.</i></p> <p><i>L'Ufficio Tecnico Comunale ha la possibilità di imporre, sentita la Commissione edilizia, prescrizioni per limitare l'afflusso di acque meteoriche nelle reti bianche in zone in cui lo ritenga necessario per la tutela del suolo, dei corpi idrici e per ridurre rischi legati ad allagamenti.</i></p> <p><i>Nel caso di dispersione nel suolo o sottosuolo sarà necessario</i></p>	<p>Articolo 11 SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE</p> <p><i>Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti privati (tetti, cortili, piazzali, ecc.) dovranno essere canalizzate e smaltite attraverso la dispersione nel terreno, oppure scaricate nella rete fognaria bianca o in corso d'acqua superficiale, in modo diretto o attraverso vasche di laminazione, se ritenuto necessario per evitare afflussi e portate eccessive.</i></p> <p><i>La realizzazione delle vasche di laminazione dipende, in linea generale, dal dimensionamento della rete di smaltimento delle acque bianche e dalla superficie impermeabile dell'area servita dalla fognatura.</i></p> <p><i>Per interventi che prevedano la realizzazione di nuove costruzioni e/o interventi di demolizione/ricostruzione, le modalità ed il dimensionamento della rete di smaltimento delle acque bianche dovranno essere verificate all'interno della relazione geologica allegata al progetto.</i></p> <p><i>Nel caso di dispersione nel suolo o sottosuolo, lo smaltimento dovrà avvenire nel rispetto della carta delle risorse idriche</i></p>

<p><i>considerare la situazione idrogeologica della zona interessata. In tali casi il richiedente dovrà allegare alla domanda di scarico una relazione prodotta da un geologo abilitato con la quale si dimostri che le caratteristiche del terreno permettono tale smaltimento, ed inoltre che non sussiste pericolo di instabilità del suolo o di inquinamento della falda acquifera.</i></p> <p><i>L'Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà o a terzi.</i></p> <p><i>In caso di impossibilità documentata da relazioni geologiche, l'immissione dovrà avvenire su corpo idrico superficiale, e solo in ultima istanza in fognatura bianca.</i></p> <p><i>Gli scarichi delle acque reflue nelle canalizzazioni esclusivamente adibite al convogliamento delle acque superficiali (irrigue, meteoriche o simili) sono sottoposti alla disciplina del TULP e del P.P.R.A. per gli scarichi in corsi d'acqua superficiale. In particolare, gli scarichi di acque di processo e di raffreddamento provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nelle reti fognarie di cui al comma precedente nel rispetto dei limiti di accettabilità della tabella D allegata al TULP e del provvedimento di autorizzazione allo scarico.</i></p> <p><i>I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche, ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili e di rifiuti, di presidi sanitari o comunque di sostanze e materie prime potenzialmente inquinanti devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi arca interna od esterna agli insediamenti possano dilavare residui di processo o di lavorazione.</i></p> <p><i>Nel caso di costruzione di parcheggi pubblici o privati, impianti sportivi, centri commerciali, aree di sosta, ecc. si ritiene opportuno, al fine di salvaguardare la qualità delle acque superficiali, di adottare dei sistemi di filtraggio (ad esempio pozzetti disolatori) delle acque piovane prima del loro convogliamento nella rete di smaltimento.</i></p> <p><i>Le prime acque di pioggia e comunque tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purché non riconducibili alle attività di cui al precedente comma, sono convogliate nella rete fognaria bianca, in suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o nei corsi d'acqua superficiale.</i></p> <p><i>È fatto divieto di scaricare direttamente nelle caditoie stradali acque di lavaggio di attrezzature e macchinari utilizzate per lavorazioni edili con lavaggio dell'impianto di betonaggio o di altri tipi di lavorazione che prevedono l'uso di sostanze non biodegradabili. In tali casi va prevista almeno la filtrazione o decantazione delle acque.</i></p> <p><i>In casi non previsti dai precedenti commi è comunque fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale, di prescrivere, un pretrattamento e le modalità di smaltimento.</i></p> <p><i>Le acque meteoriche possono essere recuperate per l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza degli edifici e/o per gli scarichi domestici per la riduzione del consumo idrico.</i></p>	<p><i>approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 (successivamente aggiornata ed integrata); in particolare, ove previsto, dovrà essere redatta una relazione prodotta da un geologo abilitato con la quale si dimostri che le caratteristiche del terreno permettono tale smaltimento, ed inoltre che non sussiste pericolo di instabilità del suolo o di inquinamento della falda acquifera.</i></p> <p><i>L'Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà o a terzi.</i></p> <p><i>In caso di impossibilità documentata da relazioni geologiche, l'immissione dovrà avvenire su corpo idrico superficiale, e solo in ultima istanza in fognatura bianca.</i></p> <p><i>Gli scarichi delle acque reflue nelle canalizzazioni esclusivamente adibite al convogliamento delle acque superficiali (irrigue, meteoriche o simili) sono sottoposti alla disciplina del TULP e del P.P.R.A. per gli scarichi in corsi d'acqua superficiale. In particolare, gli scarichi di acque di processo e di raffreddamento provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nelle reti fognarie di cui al comma precedente nel rispetto dei limiti di accettabilità della tabella D allegata al TULP e del provvedimento di autorizzazione allo scarico.</i></p> <p><i>I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche, ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili e di rifiuti, di presidi sanitari o comunque di sostanze e materie prime potenzialmente inquinanti devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi arca interna od esterna agli insediamenti possano dilavare residui di processo o di lavorazione.</i></p> <p><i>Nel caso di costruzione di parcheggi pubblici o privati, impianti sportivi, centri commerciali, aree di sosta, ecc. si ritiene opportuno, al fine di salvaguardare la qualità delle acque superficiali, di adottare dei sistemi di filtraggio (ad esempio pozzetti disolatori) delle acque piovane prima del loro convogliamento nella rete di smaltimento.</i></p> <p><i>Le prime acque di pioggia e comunque tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purché non riconducibili alle attività di cui al precedente comma, sono convogliate nella rete fognaria bianca, in suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o nei corsi d'acqua superficiale.</i></p> <p><i>È fatto divieto di scaricare direttamente nelle caditoie stradali acque di lavaggio di attrezzature e macchinari utilizzate per lavorazioni edili con lavaggio dell'impianto di betonaggio o di altri tipi di lavorazione che prevedono l'uso di sostanze non biodegradabili. In tali casi va prevista almeno la filtrazione o decantazione delle acque.</i></p> <p><i>In casi non previsti dai precedenti commi è comunque fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale, di prescrivere, un pretrattamento e le modalità di smaltimento.</i></p> <p><i>Le acque meteoriche possono essere recuperate per l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza degli edifici e/o per gli scarichi domestici per la riduzione del consumo idrico.</i></p>
--	---

Esaminato il testo dell'art. 11 "Smaltimento delle acque meteoriche", come modificato e riportato nella presente deliberazione, e il testo coordinato del Regolamento comunale per il servizio di fognatura, riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Ritenuto il testo proposto meritevole di approvazione.

Ritenuto che, in considerazione dell'urgenza di assicurare l'immediata vigenza del nuovo articolo e

delle modifiche apportate, come sopra proposti all'interno del regolamento comunale, ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Funzionario Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente.

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e 50 del C.E.L. e art. 15 dello Statuto comunale vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione.

Visti:

- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 di data 20.06.2017;
- il Regolamento di contabilità comunale vigente come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 24.07.2024;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 33 del 28.12.2016;
- il codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 dd. 22.12.2022;
- il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23.12.2025;
- il Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23.12.2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 dd. 29.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) triennio 2026-2028;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2026/2028 (P.I.A.O.), approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 27 del 05.03.2026 e relativa Policy;
- il decreto sindacale n. 7 dd. 14.04.2025 e n. 16 dd. 04.11.2025 di nomina dei Responsabili dei Servizi e n. 8 dd. 14.04.2025 e n. 16 dd. 04.11.2025 di nomina dei sostituti responsabili.

Acquisito il parere sulla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del servizio tributi e dalla responsabile del servizio tecnico – lavori pubblici, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.).

Acquisito il parere sulla regolarità contabile espresso dalla responsabile servizio finanziario previsto dagli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.).

VISTI INOLTRE:

- la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli Enti locali, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol);
- il D.Lgs. 118/2011 e l'Allegato 4/1 nella versione attualmente vigente;

- la L.P. 09.12.2015 n. 18, recante “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

Con voti favorevoli n. 10 (dieci) voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), su n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è proclamato dal Sindaco in qualità di Presidente della seduta.

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la modifica dell'art. 11 “Smaltimento delle acque meteoriche” del vigente Regolamento comunale per il servizio di fognatura, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 30.04.2026, secondo il testo riportato nella presente deliberazione che integralmente si riporta:

Regolamento vigente	Regolamento modificato
<p>Articolo 11 SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE</p> <p><i>Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti privati (tetti, cortili, piazzali, ecc.) dovranno essere canalizzate e smaltite attraverso la dispersione nel terreno, oppure scaricate nella rete fognaria bianca o in corso d'acqua superficiale, in modo diretto o attraverso vasche di laminazione, se ritenuto necessario per evitare afflussi e portate eccessive.</i></p> <p><i>La realizzazione delle vasche di laminazione dipende, in linea generale, dal dimensionamento della rete di smaltimento delle acque bianche e dalla superficie impermeabile dell'area servita dalla fognatura.</i></p> <p><i>L'Ufficio Tecnico Comunale ha la possibilità di imporre, sentita la Commissione edilizia, prescrizioni per limitare l'afflusso di acque meteoriche nelle reti bianche in zone in cui lo ritenga necessario per la tutela del suolo, dei corpi idrici e per ridurre rischi legati ad allagamenti.</i></p> <p><i>Nel caso di dispersione nel suolo o sottosuolo sarà necessario considerare la situazione idrogeologica della zona interessata. In tali casi il richiedente dovrà allegare alla domanda di scarico una relazione prodotta da un geologo abilitato con la quale si dimostri che le caratteristiche del terreno permettono tale smaltimento, ed inoltre che non sussiste pericolo di instabilità del suolo o di inquinamento della falda acquifera.</i></p> <p><i>L'Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà o a terzi.</i></p> <p><i>In caso di impossibilità documentata da relazioni geologiche, l'immissione dovrà avvenire su corpo idrico superficiale, e solo in ultima istanza in fognatura bianca.</i></p> <p><i>Gli scarichi delle acque reflue nelle canalizzazioni esclusivamente adibite al convogliamento delle acque superficiali (irrigue, meteoriche o simili) sono sottoposti alla disciplina del TULP e del P.P.R.A. per gli scarichi in corsi d'acqua superficiale. In particolare, gli scarichi di acque di processo e di raffreddamento provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nelle reti fognarie di cui al comma precedente nel rispetto dei limiti di accettabilità della tabella D allegata al TULP e del provvedimento di autorizzazione allo scarico.</i></p>	<p>Articolo 11 SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE</p> <p><i>Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti privati (tetti, cortili, piazzali, ecc.) dovranno essere canalizzate e smaltite attraverso la dispersione nel terreno, oppure scaricate nella rete fognaria bianca o in corso d'acqua superficiale, in modo diretto o attraverso vasche di laminazione, se ritenuto necessario per evitare afflussi e portate eccessive.</i></p> <p><i>La realizzazione delle vasche di laminazione dipende, in linea generale, dal dimensionamento della rete di smaltimento delle acque bianche e dalla superficie impermeabile dell'area servita dalla fognatura.</i></p> <p><i>Per interventi che prevedano la realizzazione di nuove costruzioni e/o interventi di demolizione/ricostruzione, le modalità ed il dimensionamento della rete di smaltimento delle acque bianche dovranno essere verificate all'interno della relazione geologica allegata al progetto.</i></p> <p><i>Nel caso di dispersione nel suolo o sottosuolo, lo smaltimento dovrà avvenire nel rispetto della carta delle risorse idriche approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 (successivamente aggiornata ed integrata); in particolare, ove previsto, dovrà essere redatta una relazione prodotta da un geologo abilitato con la quale si dimostri che le caratteristiche del terreno permettono tale smaltimento, ed inoltre che non sussiste pericolo di instabilità del suolo o di inquinamento della falda acquifera.</i></p> <p><i>L'Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà o a terzi.</i></p> <p><i>In caso di impossibilità documentata da relazioni geologiche, l'immissione dovrà avvenire su corpo idrico superficiale, e solo in ultima istanza in fognatura bianca.</i></p> <p><i>Gli scarichi delle acque reflue nelle canalizzazioni esclusivamente adibite al convogliamento delle acque superficiali (irrigue, meteoriche o simili) sono sottoposti alla disciplina del TULP e del P.P.R.A. per gli scarichi in corsi d'acqua superficiale. In particolare, gli scarichi di acque di processo e di raffreddamento provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nelle reti fognarie di cui al comma precedente nel rispetto dei limiti di accettabilità della</i></p>

<p><i>I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche, ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili e di rifiuti, di presidi sanitari o comunque di sostanze e materie prime potenzialmente inquinanti devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi arca interna od esterna agli insediamenti possano dilavare residui di processo o di lavorazione.</i></p> <p><i>Nel caso di costruzione di parcheggi pubblici o privati, impianti sportivi, centri commerciali, aree di sosta, ecc. si ritiene opportuno, al fine di salvaguardare la qualità delle acque superficiali, di adottare dei sistemi di filtraggio (ad esempio pozzetti disolatori) delle acque piovane prima del loro convogliamento nella rete di smaltimento.</i></p> <p><i>Le prime acque di pioggia e comunque tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purché non riconducibili alle attività di cui al precedente comma, sono convogliate nella rete fognaria bianca, in suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o nei corsi d'acqua superficiale.</i></p> <p><i>È fatto divieto di scaricare direttamente nelle caditoie stradali acque di lavaggio di attrezzature e macchinari utilizzate per lavorazioni edili con lavaggio dell'impianto di betonaggio o di altri tipi di lavorazione che prevedono l'uso di sostanze non biodegradabili. In tali casi va prevista almeno la filtrazione o decantazione delle acque.</i></p> <p><i>In casi non previsti dai precedenti commi è comunque fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale, di prescrivere, un pretrattamento e le modalità di smaltimento.</i></p> <p><i>Le acque meteoriche possono essere recuperate per l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza degli edifici e/o per gli scarichi domestici per la riduzione del consumo idrico.</i></p>	<p><i>tabella D allegata al TULP e del provvedimento di autorizzazione allo scarico.</i></p> <p><i>I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche, ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili e di rifiuti, di presidi sanitari o comunque di sostanze e materie prime potenzialmente inquinanti devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi arca interna od esterna agli insediamenti possano dilavare residui di processo o di lavorazione.</i></p> <p><i>Nel caso di costruzione di parcheggi pubblici o privati, impianti sportivi, centri commerciali, aree di sosta, ecc. si ritiene opportuno, al fine di salvaguardare la qualità delle acque superficiali, di adottare dei sistemi di filtraggio (ad esempio pozzetti disolatori) delle acque piovane prima del loro convogliamento nella rete di smaltimento.</i></p> <p><i>Le prime acque di pioggia e comunque tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purché non riconducibili alle attività di cui al precedente comma, sono convogliate nella rete fognaria bianca, in suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o nei corsi d'acqua superficiale.</i></p> <p><i>È fatto divieto di scaricare direttamente nelle caditoie stradali acque di lavaggio di attrezzature e macchinari utilizzate per lavorazioni edili con lavaggio dell'impianto di betonaggio o di altri tipi di lavorazione che prevedono l'uso di sostanze non biodegradabili. In tali casi va prevista almeno la filtrazione o decantazione delle acque.</i></p> <p><i>In casi non previsti dai precedenti commi è comunque fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale, di prescrivere, un pretrattamento e le modalità di smaltimento.</i></p> <p><i>Le acque meteoriche possono essere recuperate per l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza degli edifici e/o per gli scarichi domestici per la riduzione del consumo idrico.</i></p>
--	---

2. DI DARE ATTO che, nel testo dell'art. 11 "Smaltimento delle acque meteoriche" riportato nella presente deliberazione, le parti evidenziate con carattere tratteggiato sono da intendersi cancellate dal vigente testo regolamentare, mentre le parti evidenziate con carattere rosso costituiscono il nuovo testo introdotto con la presente deliberazione.
3. DI ADOTTARE il Regolamento comunale per il servizio di fognatura nel testo coordinato con la modifica approvata ai precedenti punti 1 e 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.
4. DI STABILIRE che il testo del Regolamento di cui al precedente punto 3 sostituisce, limitatamente all'art. 11 "Smaltimento delle acque meteoriche", il corrispondente testo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 30.04.2026, mentre restano invariate tutte le altre disposizioni regolamentari.
5. DI DISPORRE la pubblicazione del Regolamento comunale per il Servizio di fognatura sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione dedicata ai regolamenti comunali al seguente link: <https://www.comune.borgochiese.tn.it/Amministrazione/Documenti-e-dati>.
6. DI DARE ATTO che il regolamento nel testo modificato ed aggiornato entra in vigore con effetto immediato.
7. DI DICHIARARE, per le motivazioni in premessa riportate, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con voti favorevoli n. n. 10 (dieci) voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), su n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol di cui alla L.R.

03.05.2018 n. 2 ss.mm., disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.

8. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

- ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 come modificato dal D.L. 19 febbraio 2026 n.19 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. n. 104 di data 02.07.2010, a mente del quale il termine per il ricorso al Tribunale amministrativo Regionale è 30 giorni. Non è ammesso il ricorso straordinario.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Sartori Renato

LA SEGRETARIA COMUNALE
Fioroni Lara